

## DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 18 (DICIOOTTO) COLONNINE DI RICARICA PER AUTOVEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA DA COLLOCARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ANCONA PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO "MOBILATTIVANCONA" - INTERVENTO B24-B26 "POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RICARICA ELETTRICA"- CIG 92737035CF - CUP E31C1600000009**

### 1. PREMESSE

Il Comune di Ancona con determinazione dirigenziale della Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità n. 1265 del 07/06/2022 ha approvato il progetto per la stipula di una concessione gratuita per l'occupazione di suolo pubblico e per la installazione, attivazione, gestione e manutenzione di n. 18 (diciotto) colonnine di ricarica per autoveicoli alimentati ad energia elettrica da collocare nel territorio comunale di Ancona nell'ambito del programma "MobilAttivaAncona".

Con determinazione dirigenziale della Direzione Gare e Appalti n. 1385 del 16/06/2022 è stata indetta una gara a procedura aperta telematica nei termini e con le specifiche di cui al capitolato speciale e allo schema di contratto costituenti parte integrante della gara, approvati con il provvedimento dirigenziale n. 1265 del 07/06/2022.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), con attribuzione del punteggio sulla base del criterio qualitativo.

Si applicano alla presente procedura le disposizioni della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e il D.L. 77 del 31 maggio 2021 convertito in L. 108/2021.

**Il luogo di svolgimento dei servizi:** Comune di Ancona - codice NUTS : ITE32 - **CPV: 31681500-8 - CIG 92737035CF – CUP E31C1600000009 – CUI: F00351040423201900115**  
*(rif. Programma biennale beni e servizi 2022/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.132 del 21/12/2021 e successive integrazioni).*

**Il Responsabile del procedimento,** ai sensi dell'art. 31 del Codice è l'Arch. Claudio Centanni.

**Il Responsabile della selezione di gara** è la Dott.ssa Nadia Acciarri.

#### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.comuneancona.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

## **1.2 DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla

Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3 IDENTIFICAZIONE**

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto verranno ammesse solo le offerte firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica.

**Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsiasi altra modalità di presentazione.**

**Per partecipare occorre :**

- **collegarsi al Portale Appalti, <https://sua.comune.ancona.it>** e, se non registrati, attivare la funzione “ Registrati” presente nella sezione “Area riservata”;
- **accedere nella sezione “Area riservata”** con le credenziali ottenute in fase di registrazione;
- individuare il bando di interesse nella sezione “Gare e procedure in corso”, visualizzare la scheda corrispondente e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell'offerta, prendendo visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “ **Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche**” disponibile nella sezione “ Istruzioni e manuali”

**Si precisa che gli utenti già registrati al portale non devono ripetere la procedura di registrazione.**

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/ plichi telematici:

- BUSTA A- Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- BUSTA B- Contiene OFFERTA TECNICA

**TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE (NON**

DEVE ESSERE PRODOTTO ALCUN ARCHIVIO DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE)

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti :

- a) capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- b) Mappa e schede per l'ubicazione delle IdR (allegato A al Capitolato)
- c) Piano Finanziario (allegato B al Capitolato)

d) schema di contratto;

2) Bando di gara;

3) Disciplinare di gara;

4) MODULISTICA DI GARA COMPRESO IL DGUE;

Il bando di gara e tutta la documentazione per l'offerta sono disponibili nella piattaforma telematica Portale Appalti all'indirizzo **<https://sua.comune.ancona.it>** , **il progetto è disponibile sul sito del comune di Ancona al seguente link :**

**<https://www.comuneancona.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/>**

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: [www.comuneancona.it](http://www.comuneancona.it);

- sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana serie n° 5 contratti n. 71 del 20/06/2022;

-sull'Albo pretorio comunale on line;

-sul profilo del committente: <https://www.comuneancona.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/>

-sul sito informatico del ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

-sul sito dell'Osservatorio della Regione Marche.

### 2.2 CHIARIMENTI

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà utilizzare le funzionalità comunicazione: **“Comunicazioni riservate al concorrente”/ “Invia una nuova comunicazione”** messa a disposizione dalla piattaforma secondo le modalità meglio specificate nella **“Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile direttamente nella home page ( accesso pubblico)** della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.

Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere trasmessi almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle suddette richieste che rivestano carattere di interesse generale saranno rese disponibili attraverso la funzionalità **“Documentazione di gara”** presente sulla piattaforma telematica ed inserite nella sezione **“Comunicazioni dell'amministrazione”**. Le risposte saranno inoltre pubblicate sul sito internet nella sezione Amministrazione trasparente della Stazione Appaltante.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico- specialistica

legata all'utilizzo dell'AVCPASS risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC.

## **2.3 COMUNICAZIONI**

Salvo quanto innanzi disposto in merito ai “ Chiarimenti”, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune di Ancona e operatori economici ivi incluse le comunicazioni relative a) all'aggiudicazione - b) all'esclusione - c) alla decisione di non aggiudicare l' appalto - d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario - e) all'attivazione del soccorso istruttorio - f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala - g) alla richiesta di offerta migliorativa - h) al sorteggio di cui all'articolo 21, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica ( a riguardo si richiama il documento “**Guida alla presentazione delle offerte telematiche**”) e all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla piattaforma ( come previsto da Documento “ Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti”, presente sul sito , sotto sezione “ accesso area riservata”).

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Nel Portale Appalti, nella sezione “**Comunicazioni riservate al concorrente**”, l'operatore economico riceve e può consultare le comunicazioni della stazione appaltante, rispondere direttamente o inviare comunicazioni inerenti la procedura. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

## **3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO**

### **3.1 SUDDIVISIONE IN LOTTI**

La concessione non è suddivisa in lotti.

### **3.2 OGGETTO E IMPORTO**

L'Amministrazione Comunale intende affidare una nuova concessione gratuita per l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione, attivazione, gestione e manutenzione di n. 18 Infrastrutture di ricarica (IdR) di veicoli alimentati ad energia elettrica, ognuna costituita da n. 2 Punti di Ricarica

(PdR) per complessivi n. 36 PdR.

L'offerente potrà attrezzare, inoltre, fino ad un massimo di n. 8 (otto) PdR di tipo "fast recharge" in sostituzione e/o in aggiunta delle PdR di tipo "quick-recharge"; Tali opzioni costituiranno offerta migliorativa.

L'offerente, in sede di gara, deve indicare per quale Tipologia intende partecipare. E' ammessa la partecipazione con la presentazione dell'offerta per una sola tipologia.

**A) Tipologia 1: l'operatore economico dichiara che è interessato all'installazione e gestione delle colonnine elettriche, acconsentendo a cedere la proprietà delle stesse al Comune di Ancona al termine dei 10 anni di gestione;**

Al termine dei 10 anni di gestione, l'operatore economico si impegna a rilasciare le colonnine funzionanti in linea con le caratteristiche di mercato, compreso l'aggiornamento tecnologico dei software tali da garantire la stessa funzionalità dell'avvio.

**Per gli operatori di cui alla Tipologia 1) è riconosciuto un contributo di gestione *una tantum* di € 70.000,00, oltre IVA.**

1	Lotto	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 18 (DICIOOTTO) COLONNINE DI RICARICA PER AUTOVEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA DA COLLOCARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ANCONA PROGRAMMA "MOBILATTIVANCONA"	31681500-8	P	€ 765.640,00
<b>A) Valore della concessione</b>				€ 765.640,00
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]</b>				0,00
<b>A) + B) Valore complessivo della concessione</b>				€ 765.640,00

Il valore complessivo massimo stimato della concessione, riferito alla **Tipologia 1)** è stato determinato nel rispetto dell'art. 35 del d.lgs. 50 /2016 e s.m.i. in euro **765.640,00 oltre IVA** e tiene conto della durata decennale (10 anni) dei servizi e del contributo di gestione erogato *una tantum* dal Comune di Ancona (euro **70.000,00 oltre IVA**), pertanto, l'importo complessivo presunto della concessione, relativamente alla Tipologia 1 per la durata di dieci anni ammonta ad euro **765.640,00 oltre IVA**.

Per migliore comprensione del valore economico della concessione di cui trattasi si rimanda al Piano Economico Finanziario (allegato B al Capitolato Speciale).

Il valore della concessione è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 ( zero) Iva e/o altre imposte

e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Il contributo di gestione è finanziato con decreto ministeriale di cui alla determinazione n. 1265 del 07/06/2022 di approvazione del progetto del servizio.

**Per quanto previsto dall'articolo 57 co. 9 del DL 76/2020 convertito in L. 120/2020 la concessione di suolo pubblico è gratuita a condizione che l'offerente garantisca per l'intera gestione, l'erogazione di energia di provenienza certificata da fonti rinnovabili come previsto all'articolo 1 del Capitolato Speciale e nel Piano Economico Finanziario predisposto dall'Ente.**

**B) Tipologia 2: l'operatore economico dichiara che è interessato all'installazione e gestione delle colonnine elettriche, senza cedere la proprietà delle stesse al Comune di Ancona al termine dei 10 anni di gestione.**

In quest'ultimo caso, l'operatore economico accetterà che:

- al termine di tale periodo gli uffici comunali di competenza potranno prorogare la concessione nei confronti dello stesso per ulteriori 5 anni, previa rinegoziazione delle clausole contrattuali, ovvero potrà essere richiesto lo smantellamento delle colonnine e il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell'operatore economico;

- dovrà corrispondere al Comune, a partire dall'installazione delle IdR, un canone per l'occupazione di suolo pubblico stimato in € 17,49 a metro quadro per anno, da computarsi limitatamente all'ingombro effettivo della colonnina di ricarica stimato in 0,5 metri quadrati c.una;

**Per gli operatori di cui alla Tipologia 2) non viene riconosciuto alcun contributo da parte del Comune di Ancona.**

1	Lotto	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 18 (DICIOOTTO) COLONNINE DI RICARICA PER AUTOVEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA DA COLLOCARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ANCONA PROGRAMMA "MOBILATTIVANCONA"	31681500-8	P	€ 695.640,00
<b>C) Valore della concessione</b>				€ 695.640,00
<b>D) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]</b>				0,00
<b>A) + B) Valore complessivo della concessione</b>				€ 695.640,00

Il valore complessivo massimo stimato della concessione, riferito alla **Tipologia 2)** è stato determinato nel rispetto dell'art. 35 del d.lgs. 50 /2016 e s.m.i. in euro **695.640,00 oltre IVA** e tiene conto della durata decennale (10 anni) dei servizi.

Per migliore comprensione del valore economico della concessione di cui trattasi si rimanda al Piano Economico Finanziario (allegato B al Capitolato Speciale).

Il valore della concessione è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 ( zero) Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

**Il canone per l'occupazione di suolo pubblico è dovuto nella misura annua di euro 157,41 (considerata 18 colonnine) come specificato nel Piano Economico Finanziario predisposto dall'Ente.**

\*\*\*\*\*

Per entrambe le tipologie e trattandosi di concessione, il servizio dovrà essere svolto senza costi a carico del Comune di Ancona.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi completamente il rischio d'impresa relativo alla gestione ed introitando le tariffe del servizio che dovranno essere rese pubbliche e fruibili a tutti gli utenti.

Nel caso in cui non sia possibile recuperare le spese nei confronti dei trasgressori e/o degli altri soggetti obbligati, i costi dovranno rimanere ad esclusivo carico del concessionario, il quale non potrà rivalersi nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Pertanto, il servizio sarà effettuato senza oneri per il Comune, fatto salvo il contributo di gestione pari ad € 70.000,00 oltre IVA per la Tipologia 1.

#### **4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1 DURATA**

La gestione dei servizi in oggetto ha durata di **10 anni** dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio .

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna in via d'urgenza all'operatore anche nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara o nelle more della stipulazione formale del contratto.

Durante la validità della concessione, il soggetto fornitore dovrà garantire la continuità della gestione delle infrastrutture e dei servizi abilitanti alle condizioni espresse nel presente capitolato.

Per quanto riguarda gli operatori della **Tipologia 2**, la concessione potrà essere formalizzata solo a seguito della formale accettazione, da parte del Mite, delle modifiche relative alle modalità di gestione del progetto, attualmente in corso di valutazione da parte della Commissione competente; pertanto tale affidamento sarà perfezionato solo a seguito della suddetta accettazione.

Si rinvia all'art. 2 del Capitolato speciale.

##### **4.2 OPZIONI E RINNOVI**

Al termine della concessione, sia nel caso di operatori economici che abbiamo partecipato alla gara nella Tipologia 1, sia nel caso di operatori economici che abbiamo partecipato alla gara nella Tipologia 2, è prevista la possibilità di proroga per ulteriori 5 anni previa rinegoziazione delle clausole contrattuali.



A tale riguardo per dare avvio alla fase di rinegoziazione l'operatore economico dovrà presentare un anno prima della scadenza l'offerta per il rinnovo.

## **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. E successive modificazioni ed integrazioni.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. del 2001 n. 165 .

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

**a) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. ovvero ad altro registro o albo ( es: *albo cooperative sociali, registri regionali / provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del terzo settore*) o altro registro o albo equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di** pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

*Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria*

### **7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Il concorrente deve AUTODICHIARARE

- il possesso delle risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire la concessione con un adeguato standard di qualità, valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità;
- la disponibilità di tutta l'attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico necessari allo svolgimento dell'attività stessa;
- di aver gestito, con esito positivo, un servizio analogo a quello oggetto della concessione negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione della presente procedura di gara, (nella dichiarazione dovrà essere riportata l'indicazione delle date di svolgimento e dei destinatari, pubblici o privati).

In sede di gara il concorrente dovrà auto dichiarare il possesso dei requisiti di cui al punto 7.3 mediante compilazione della sezione del DGUE.

Per quanto attiene alla comprova del requisito dei servizi analoghi, la stessa è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub - associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o albo di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto **7.3**, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

## **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero ad altro registro o albo o altro registro o albo equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **8. AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

**Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6 e 7.1.**

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i

documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si rinvia all'art. 174 del D.L.gs. 50/ 2016 s.m.i.e all'art. 19 del Capitolato speciale.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base dell'appalto, compresa l'opzione di proroga ( *si richiama il parere ANAC n. 141 del 12 settembre 2012*) e precisamente di importo per ciascun lotto di euro:

Tipologia	Importo cauzione
Tipologia n. 1	15.312,80
Tipologia n. 2	13.912,80

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

**b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso INTESA SANPAOLO SPA, Sede di Ancona – IBAN: IT62S0306902609100000046082;**

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp.jsp/impresesp.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 ( GU del 10 aprile 2018 n. 83 ) contenente il “ *Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50*”;

4) avere validità per *almeno 180 gg. (240 giorni per gli operatori della Tipologia 2)* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno **devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante** ed essere prodotte in forma di:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 **sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di

cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo non è previsto.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le disposizioni della Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022".

### **Il contributo è dovuto per l'importo di € 70,00.**

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Il plico TELEMATICO per l'ammissione alla gara dovrà pervenire **esclusivamente** mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile al sito **<https://sua.comune.ancona.it>** entro il termine perentorio delle ore **09:00 del 25 luglio 2022**.

**Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta.**

La piattaforma adotta come limite il secondo 00, pertanto l'orario indicato nel bando di gara , se non indicati i secondi, si intenderanno 00.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

**Il plico telematico** deve contenere

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

La piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta entro il termine indicato per la presentazione delle offerte – pena l'irricevibilità , con le modalità di cui a alla GUIDA reperibile sul portale nella sezione Istruzioni e manuale denominata “**Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche**”

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni integrative al DGUE potranno essere redatte sul modello predisposto e messo a disposizione all'indirizzo internet <http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/>

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni (240 giorni per gli operatori della Tipologia 2) dalla scadenza del termine indicato per la



presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **cinque giorni consecutivi** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E**

## **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative ed eventuale procura, corredata da documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- 2) DGUE;
- 3) [Eventuale] dichiarazione integrativa;
- 4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore, eventualmente corredata da certificazioni ISO per riduzione importo;
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 6) PASSoe;
- 7) [Eventuale] documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- 8) [Eventuale] documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA / DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Modulo domanda/dichiarazioni integrative allegato ai documenti di gara.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto pr Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1.** dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. art. 80, comma 2 e comma 5, lett. B), c-bis), c-quater), f), f-bis) f-ter) g), h), i), l), m), del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001;
- 2.** dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3.** dichiara remunerativa l'offerta economica giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono

avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;

**4.** accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara in particolare tutti gli obblighi indicati a carico dell'Aggiudicatario ;

**5.** dichiara di essere dedotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013 e successive modificazioni reperibili sul *sito internet dell'Ente - sezione amministrazione trasparente - sottosezione documenti generali* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

**6.** accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

#### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

**7.** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

**8.** indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

**9.** autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

**10.** attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione sul <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> oppure il DGUE della Commissione Europea al link di seguito riportato:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdl/filer?lang=it>

Lo schema del DGUE è altresì allegato agli atti di gara.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il DGUE deve essere prodotto in formato pdf e sottoscritto con firma digitale ( non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente)

### **15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267**

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le suddette dichiarazioni devono essere prodotte in formato pdf e sottoscritto con firma digitale ( non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente)

### **15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento, corredato dal Modulo domanda/Dichiarazione Integrative dell'ausiliaria e dell'ausiliata compilate nelle parti di interesse;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) [facoltativo in caso di ricorso ad AVCpass] il PASSOE dell'ausiliaria.

### **15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata

come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) **L'offerta tecnica** dovrà indicare in modo sintetico le caratteristiche qualitative e tecniche relative all'esecuzione dei servizi. Per ragioni di equità, comparazione e snellezza nell'esame delle offerte, l'offerta tecnica dovrà consistere in un elaborato, che non potrà superare complessivamente le 20 facciate (foglio A 4, utilizzando il carattere Times New Roman di dimensione 12 pt ed interlinea singola ).

Il progetto, comunque, non può essere superiore a 55 MB.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa, con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, che illustri anche le migliori previste.

Eventuali allegati sono esclusi dal computo delle facciate. Eventuali curricula devono essere opportunamente oscurati relativamente ai dati personali (ad es. foto, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, n. telefono personale e mail personale, ecc.).

Si precisa che la relazione tecnica deve contenere un progetto tecnico per singolo sito, comprensivo di:

- i. inquadramento territoriale ed estratti dei principali strumenti urbanistici vigenti;
- ii. documentazione fotografica ante operam;
- iii. particolari costruttivi/installativi;
- iv. ante e post operam;
- v. segnaletica orizzontale e verticale;
- vi. cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di fine lavori, operatività dell'infrastruttura di ricarica sia in termini tecnici (funzionalità) che di regolamentazione dell'area che ospita l'infrastruttura e lo/gli stalli di sosta riservati alla ricarica così come previsto dall'art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 257 del 16 dicembre 2016.

La documentazione dovrà essere, in ogni caso, redatta in linea con i contenuti del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, previsto dall'articolo 15, comma 4 del D.lgs. 257 del 2016 che individua le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché gli elaborati tecnici da presentare per la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (rif. GU Serie Generale n. 290 del 13 dicembre 2017).

La relazione deve avere l'indicazione delle caratteristiche minime necessarie per il rilascio delle relative autorizzazioni da parte degli uffici comunali preposti, oltre che (qualora necessario) della Sovrintendenza e/o di altri Enti istituzionali preposti, di ciascun sito individuato.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

**b) Piano Tariffario applicato dall'operatore economico** con indicazione delle tariffe che l'operatore economico intende attuare sulla base del quale è stato redatto il Piano Economico Finanziario, oggetto di asseverazione.

**c) Il candidato produce un Piano Economico Finanziario (PEF)** dal quale emerga l'equilibrio economico-finanziario della propria offerta nell'arco del decennio di concessione.

Per quanto previsto dall'articolo 4 del Capitolato (si veda il Capitolato Speciale, articolo 4 lettera g), rigo 17 (pag. 11) le tariffe devono intendersi tariffario massimo fisso ed invariabile per i primi 3 anni di contratto.

Il piano economico Finanziario della concessione, asseverato da uno dei soggetti indicati dal comma 9 dell'art.183 del d.lgs.50/2016 (istituto bancario o società di servizi), deve contenere il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivo di tutti i costi di gestione per tutto l'arco temporale della concessione.

L'operatore dovrà altresì illustrare nella propria proposta, eventualmente con una relazione contenuta nel PEF, una sommaria descrizione dei costi da personale dipendente (se presente) e il CCNL applicato (con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20).

L'offerta tecnica deve essere prodotta in formato pdf e sottoscritta con firma digitale (non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente)

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione del DGUE di cui al punto 15.1 ovvero essere prodotta in formato pdf e sottoscritta con firma digitale ( non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente) .

## 17. OFFERTA ECONOMICA

Non prevista.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

**Il Comune di Ancona procederà a aggiudicare la concessione agli operatori economici della Tipologia 1),** che, in fase di gara, hanno dichiarato di essere interessati all'installazione e gestione delle colonnine elettriche, acconsentendo a cedere la proprietà delle stesse al Comune di Ancona al termine dei 10 anni e, pertanto, verrà stilata relativa graduatoria.

**Subordinatamente,** laddove il numero di operatori della **Tipologia 1) fosse pari a 0 (zero) o le offerte ricevute per la Tipologia 1 siano tutte escluse per non aver raggiunto il punteggio minimo di 50 punti,** il Comune di Ancona procederà a valutare gli **operatori della Tipologia 2),** che hanno dichiarato di essere interessati all'installazione e gestione delle colonnine elettriche, senza cedere la proprietà delle stesse al Comune di Ancona e, pertanto, verrà stilata relativa graduatoria.

**Non si procederà a valutare le offerte della Tipologia 2, qualora per la Tipologia 1 ci sia almeno una offerta valida.**

Si precisa che l'importo di € 70.000,00 oltre IVA non verrà erogato nel caso in cui l'operatore economico concessionario partecipi per la Tipologia 2 ( installazione e gestione delle colonnine elettriche, senza cedere la proprietà delle stesse al Comune di Ancona al termine dei 10 anni di gestione).

**Nell'ipotesi che venga dichiarata deserta la procedura, è facoltà dell'Ente negoziare direttamente con gli operatori economici del mercato, nel rispetto delle condizioni minime previste nel capitolato per la Tipologia 1 o 2, avviando un confronto prioritariamente con gli operatori che abbiano manifestato un interesse mediante la partecipazione alla gara ma esclusi o per carenze documentali o per offerte che non abbiano raggiunto il punteggio minimo.**

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del criterio qualitativo, ai sensi degli artt. 94 e 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 secondo i criteri di valutazione e subcriteri e relativi pesi e sub-pesi indicati, ai sensi dell'art.95, comma 8, del D.lgs. 50/2016 nella tabella di seguito riportata nel proseguo del presente paragrafo del presente disciplinare.

L'aggiudicazione verrà mediante l'attribuzione del punteggio complessivo di punti 100/100 così suddivisi:

### a) **Offerta tecnica: massimo attribuibile 100 punti.**

La concessione verrà aggiudicata al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione del solo criterio qualitativo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.



Ai sensi dell'art.95, comma 12, del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per la Tipologia 1.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per la Tipologia 2.

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il concorrente, nella redazione dell'offerta tecnica, dovrà tenere conto, oltre a quanto indicato nel capitolato speciale, dei seguenti criteri, elementi e sub -elementi di valutazione.

L'offerta tecnica verrà valutata in base ai criteri, elementi e sub – elementi di valutazione di seguito indicati e con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Per ogni elemento di valutazione verrà assegnato un punteggio entro il limite massimo prestabilito tenendo in considerazione il grado di dettaglio e completezza dell'elaborato, i contenuti proposti, le tematiche affrontate, la rispondenza agli obiettivi che il servizio di gestione dei nidi si prefigge.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI	Descrizione	Punteggio MAX	Punteggio (D= discrezionale / A=automatico)
1)	<b>Disponibilità all'installazione di ulteriori colonnine (quick o fast) oltre alle 18 IdR previste da Capitolato nel territorio del Comune di Ancona</b>	Indicazione del numero delle ulteriori colonnine (quick o fast) oltre alle 18 IdR previste da Capitolato, per le quali l'operatore economico si rende disponibile all'installazione e alla gestione alle condizioni del capitolato, a propria cura e spese (nel territorio del Comune di Ancona).  valore attribuito:  3,75 punti per ogni IdR in più rispetto alle 18 IdR previste dal Capitolato per un massimo di 30 punti	<b>30</b>  <b>A</b>
2)	<b>Opere analoghe (allegare un elenco dei manufatti installati in altri Comuni del territorio nazionale</b>	Punteggio da attribuire in base alle installazioni analoghe già realizzate;  valore attribuito:  1 punto per ogni Comune in cui è stata installata una colonnina fino ad un massimo di 20 punti	<b>20</b>  <b>A</b>

3)	<p><b>1. Tempistica per la realizzazione delle opere e per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (TEMPI DI INSTALLAZIONE)</b></p>	<p>Punteggio da attribuire in base ai tempi di installazione e messa in esercizio delle colonnine, che l'operatore economico dovrà dichiarare di osservare (rispetto ai 150 giorni massimi contemplati di cui al punto 6).</p> <p>valore attribuito:</p> <p>ogni giorno in meno rispetto ai 150 giorni massimi, ottiene 0,20 punti.</p> <p>Si possono ottenere fino ad un massimo di 10 punti per un massimo di 50 giorni in riduzione.</p>	<p><b>10</b></p> <p><b>A</b></p>
3)	<p><b>2. Tempistica per la realizzazione delle opere e per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (TEMPI DI RIPARAZIONE)</b></p>	<p>Punteggio da attribuire in base ai tempi impiegati per l'effettuazione degli interventi di riparazione (cfr. 12)</p> <p>valore attribuito:</p> <p>1 punto ogni ora di riduzione rispetto al massimo richiesto di 24 ore; riduzione massima computata di 10 ore.</p>	<p><b>10</b></p> <p><b>A</b></p>
4)	<p><b>Pubblicità e campagne informative per la cittadinanza</b></p>	<p>Eventuali proposte aggiuntive ed integrative per l'agevole individuazione dell'infrastruttura di ricarica da parte degli utenti e della cittadinanza, campagne informative, volantini ed informazioni da pubblicare sul proprio sito e/o sul sito istituzionale dell'Ente-</p> <p>valore attribuito: 6 PT</p> <p>valutazione discrezionale della Commissione*.</p>	<p><b>6</b></p> <p><b>D</b></p>
5)	<p><b>Realizzazione di punti di ricarica elettrica di tipo "fast recharge"</b></p>	<p>Indicazione del numero di PdR con configurazione di ricarica di tipo Fast Recharge, descrivere e motivare la scelta sia dal punto di vista strategico che funzionale (tipo di infrastruttura, tempi di ricarica, flussi di traffico, caratteristiche di generazione/attrazione dell'area, ecc). Fino ad un massimo di n. 8 PdR</p>	<p><b>24</b></p>

	valore attribuito: 24 pt	<b>D</b>
	valutazione discrezionale della Commissione*	
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>		<b>100</b>

\* essendo parametri qualitativi, la valutazione della Commissione avviene secondo il metodo aggregativo/compensatore di cui al successivo punto 18.2 e nelle modalità indicate nella descrizione del criterio di cui alla griglia.

**L'offerta tecnica degli operatori economici della Tipologia 1), che, in fase di gara, hanno dichiarato di essere interessati all'installazione e gestione delle colonnine elettriche, acconsentendo a cedere la proprietà delle stesse al Comune di Ancona al termine dei 10 anni è vincolante per il periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.**

**Subordinatamente, laddove il numero di operatori della Tipologia 1) fosse pari a 0 (zero) o le offerte ricevute per la Tipologia 1 siano tutte escluse per non aver raggiunto il punteggio minimo di 50 punti, il Comune di Ancona procederà a valutare gli operatori della Tipologia 2), che hanno dichiarato di essere interessati all'installazione e gestione delle colonnine elettriche, senza cedere la proprietà delle stesse al Comune di Ancona. In questo caso l'offerta tecnica degli operatori della Tipologia 2) è vincolante per il periodo di 240 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.**

## **18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

### **AGGIUDICAZIONE PER GLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALLA TIPOLOGIA 1**

**Il Comune di Ancona procederà a aggiudicare la concessione agli operatori economici della Tipologia 1), che, in fase di gara, hanno dichiarato di essere interessati all'installazione e gestione delle colonnine elettriche, acconsentendo a cedere la proprietà delle stesse al Comune di Ancona al termine dei 10 anni e, pertanto, verrà stilata relativa graduatoria.**

I punteggi in riferimento ai criteri 1), 2), 3.1) e 3.2) **verranno assegnati in modo matematico.**

I punteggi in riferimento ai criteri 4) e 5) verranno attribuiti mediante il **metodo aggregativo/compensatore** con attribuzione di un punteggio derivante dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti da parte dei singoli commissari, applicata al relativo punteggio massimo ammissibile, come da Linee Guida ANAC n°2 di attuazione del D. L.gs n° 50/2016 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n° 1005 del 21.9.2016.

Per quanto riguarda i criteri e sub-criteri dell'offerta tecnica di natura discrezionale (sub-criteri 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 e 4.1 della precedente tabella) la formula da utilizzare è la seguente:

$$C(a)=\sum n [W_i *V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ =indice di valutazione dell'offerta (a);

$n$ =numero totale dei requisiti (sub-criteri);

$W_i$ =peso o punteggio attribuito al requisito (i) (sub-criterio) ;

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da zero e uno;

$\Sigma n$ = sommatoria.

I coefficienti  $V(a)_i$  sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti utilizzando la seguente griglia di valutazione riferita a ciascun sub-criterio dell'offerta:

<b>GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA</b>	
0	assente
0,2	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,6	sufficiente
0,8	buono
1	ottimo

Con riferimento a ciascun **criterio discrezionale** i commissari stabiliranno a quale punto della seconda colonna corrisponde, sulla base di una loro valutazione motivata, il contenuto dell'offerta tecnica e, di conseguenza, attribuiranno il coefficiente ivi indicato.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a calcolare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio discrezione ed a moltiplicare tale coefficiente medio per il punteggio massimo previsto per ogni sub-criterio.

La somma dei sotto punteggi così calcolati, per i singoli sub-criteri, sommata ai punti attribuiti con criterio automatico, darà il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica.

All'offerta tecnica che avrà raggiunto nel suo complesso la migliore valutazione, verrà attribuito il punteggio massimo di 100 punti ed alle altre il punteggio in proporzione, quindi non si prevede la riparametrazione del punteggio sui criteri dell'offerta tecnica ma solo la riparametrazione finale.

La commissione escluderà il concorrente nel caso in cui l'offerta tecnica non raggiunga un punteggio minimo pari a **50** prima della riparametrazione.

## **AGGIUDICAZIONE PER GLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALLA TIPOLOGIA 2**

**Subordinatamente**, laddove il numero di operatori della **Tipologia 1) fosse pari a 0 (zero) o le offerte ricevute dagli operatori della Tipologia 1 siano tutte escluse per non aver raggiunto il punteggio minimo di 50 punti**, il Comune di Ancona procederà a valutare gli **operatori della Tipologia 2)**, che hanno dichiarato di essere interessati all'installazione e gestione delle colonnine elettriche, senza cedere la proprietà delle stesse al Comune di Ancona e, pertanto, verrà stilata relativa graduatoria.

**Non si procederà a valutare le offerte della Tipologia 2, qualora per la Tipologia 1 ci sia almeno una offerta valida.**

Si precisa che l'importo di € 70.000,00 oltre IVA non verrà erogato nel caso in cui l'operatore economico concessionario partecipi per la Tipologia 2 ( installazione e gestione delle colonnine elettriche, senza cedere la proprietà delle stesse al Comune di Ancona al termine dei 10 anni di gestione).

**Nell'ipotesi che venga dichiarata deserta la procedura, è facoltà dell'Ente negoziare direttamente con gli operatori economici del mercato, nel rispetto delle condizioni minime previste nel capitolato per la Tipologia 1 o 2, avviando un confronto prioritariamente con gli operatori che abbiano manifestato un interesse mediante la partecipazione alla gara ma esclusi o per carenze documentali o per offerte che non abbiano raggiunto il punteggio minimo.**

Anche in questo caso:

I punteggi in riferimento ai criteri 1), 2), 3.1) e 3.2) **verranno assegnati in modo matematico.**

I punteggi in riferimento ai criteri 4) e 5) verranno attribuiti mediante il **metodo aggregativo/compensatore** con attribuzione di un punteggio derivante dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti da parte dei singoli commissari, applicata al relativo punteggio massimo ammissibile, come da Linee Guida ANAC n°2 di attuazione del D. L.gs n° 50/2016 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n° 1005 del 21.9.2016.

Per quanto riguarda i criteri e sub-criteri dell'offerta tecnica di natura discrezionale (sub-criteri 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 e 4.1 della precedente tabella) la formula da utilizzare è la seguente:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

**C(a)**=indice di valutazione dell'offerta (a);

**n**=numero totale dei requisiti (sub-criteri);

**W<sub>i</sub>**=peso o punteggio attribuito al requisito (i) (sub-criterio) ;

**V(a)<sub>i</sub>**= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da zero e uno;

**Σn**= sommatoria.

I coefficienti **V(a)<sub>i</sub>** sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti utilizzando la seguente griglia di valutazione riferita a ciascun sub-criterio dell'offerta:

<b>GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA</b>	
0	assente
0,2	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,6	sufficiente
0,8	buono

Con riferimento a ciascun **criterio discrezionale** i commissari stabiliranno a quale punto della seconda colonna corrisponde, sulla base di una loro valutazione motivata, il contenuto dell'offerta tecnica e, di conseguenza, attribuiranno il coefficiente ivi indicato.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a calcolare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio discrezione ed a moltiplicare tale coefficiente medio per il punteggio massimo previsto per ogni sub-criterio.

La somma dei sotto punteggi così calcolati, per i singoli sub-criteri, sommata ai punti attribuiti con criterio automatico, darà il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica.

All'offerta tecnica che avrà raggiunto nel suo complesso la migliore valutazione, verrà attribuito il punteggio massimo di 100 punti ed alle altre il punteggio in proporzione, quindi non si prevede la riparametrazione del punteggio sui criteri dell'offerta tecnica ma solo la riparametrazione finale.

Non è previsto un punteggio minimo.

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **25 luglio 2022 alle ore 9:15** presso la sede distaccata del Comune di Ancona sita in P.zza Stracca n. 2 – sala riunioni. Trattandosi di procedura telematica non è prevista la presenza di delegati o legali rappresentanti.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Portale Appalti almeno n. 2 (due) giorni prima della data fissata.

Il *seggio di gara* procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo inoltro dei documenti da parte dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il *seggio di gara* procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 .

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a

n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE -**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

E' ammessa la possibilità della Commissione di svolgere le sedute da remoto tramite l'utilizzo sia della Piattaforma delle gare sia di eventuale altre piattaforme per videoconferenze .

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura del verbale relativo all'esito della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche .

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura del verbale relativo all'esito della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche .

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *seggio di gara*- che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura

della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.



Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

**Per quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della L. 120/2020 e smi, la mancata tempestiva stipulazione del contratto, che presuppone l'avvenuto pagamento delle spese contrattuali, entro il termine di giorni 30 dalla data dell'invito alla stipula, o il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto entro il termine di giorni dieci dal verbale di consegna, qualora imputabili all'appaltatore, costituiscono causa di esclusione dell'appaltatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opererà di diritto.**

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità di **atto pubblico amministrativo**. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

**L'importo presunto delle spese di pubblicazione**, in via del tutto indicativa, è pari ad euro **3.000,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse** - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Le spese del contratto in via del tutto indicativa ammontano ad euro 3.000,00.

#### **24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de

quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Non è prevista la clausola sociale.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente".

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di ANCONA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 ( GDPR ), i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le ditte che vogliono partecipare alla gara e l'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.

## **30. SPECIFICAZIONI**

Nel caso di discordanza tra il disciplinare e gli elaborati del capitolato speciale, schema di contratto, prevale il disciplinare.

## **IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE**

**(Dott. Giorgio Foglia)**